



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA **PROVINCIALE**  
DI **SALERNO**

SEZIONE 15

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	<b>PACE</b>	<b>VINCENZO</b>	<b>Presidente e Relatore</b>
<input type="checkbox"/>	<b>CIPOLLETTA</b>	<b>ALDO</b>	<b>Giudice</b>
<input type="checkbox"/>	<b>CUSATI</b>	<b>PIETRO</b>	<b>Giudice</b>
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

**SENTENZA**

- sul ricorso n° 7399/09  
depositato il 14/12/2009

- avverso SILENZIO RIFIUTO ISTANZA RIMB. IPOTECARIA  
contro AGENZIA ENTRATE UFFICIO SALERNO 1

**proposto dal ricorrente:**

VIVIANO NOBILE  
V VICINALE DELL ABBADESSA FRAZ S 6 84085 MERCATO SAN SEVERINO SA

**difeso da:**

DR. D'AMATO GREGORIO PIETRO  
VIA ARCE 110 84100 SALERNO SA

- avverso SILENZIO RIFIUTO ISTANZA RIMB. CATASTALI  
contro AGENZIA ENTRATE UFFICIO SALERNO 1

**proposto dal ricorrente:**

VIVIANO NOBILE  
V VICINALE DELL ABBADESSA FRAZ S 6 84085 MERCATO SAN SEVERINO SA

**difeso da:**

DR. D'AMATO GREGORIO PIETRO  
VIA ARCE 110 84100 SALERNO SA

SEZIONE

N° 15

REG.GENERALE

N° 7399/09

UDIENZA DEL

25/06/2010

ore 09:30

SENTENZA

N°

465

PRONUNCIATA IL:

25 GIU. 2010

DEPOSITATA IN  
SEGRETERIA IL

8 OTT. 2010

**IL SEGRETARIO**  
(Giovanni Capozzoli)

RGR n. 7399/09

Sez. XV

Ud. 21.05.2010

con ricorso dei 9/14.12.2009 il Sig. NOBILE VIVIANO nato a Mercato San Severino il 6.11.1969, rappresentato e difeso come in atti,

ha impugnato nei confronti

dell'AGENZIA delle ENTRATE –Ufficio di SALERNO c/o Ufficio Locale di Mercato San Severino,

il SILENZIO-RIFIUTO maturato avverso l'istanza di rimborso avanzata in data 10.04.2009 relativamente a differenze di imposte catastali e ipotecarie, oltre accessori, pretese e riscosse per complessivi Euro 11.101,00 in sede di registrazione dell'atto notarile reg.to il 4.11.2008 al n. 1266 recante "devoluzione a titolo gratuito e di vincolo di destinazione al trust di beni immobili"; ciò sul presupposto, condiviso con circolare Min. Fin. N.48/E del 7.08.2007, che le imposte pretese e riscosse in sede di registrazione in misura proporzionale siano dovute soltanto in misura fissa sicché ne veniva richiesto il rimborso per complessivi Euro 10.242,00.

Con il ricorso in oggetto la parte ricorrente, contestando il 'silenzio-rifiuto', insiste nella sua pretesa di diritto al rimborso deducendo che l'atto non contiene trasferimento degli immobili, come pretende l'Ufficio, dovendo il suo effetto, in tutto e per tutto, ricondursi all'ipotesi contemplata dall'art.58, commi 2 e 3 del D.Legisl. n. 346/1990 in quanto coordinato con l'art.10 comma 2 DLgs. N.347/90 e art. 27 DPR n.131/86 commi 1 e 2, trattandosi di atto equiparabile a liberalità sottoposta a condizione sospensiva che, appunto, sconta l'imposta (catastale e ipotecaria) in misura fissa e non proporzionale.

Chiede, quindi, il rimborso della maggiore imposta versata.

A tanto resiste l'Ufficio evidenziando che, con l'atto oggetto di registrazione, avrebbe avuto modo di verificarsi l'effetto del trasferimento degli immobili conferiti pur resistendo il vincolo di destinazione che ne protrae, nel tempo, l'attribuzione ai beneficiari.

Dopo un primo breve rinvio chiesto dalle parti all'udienza del 21.05.2010, la controversia è pervenuta a questa udienza per la trattazione del merito e, in questa sede, le stesse parti, richiamandosi ai rispettivi atti difensivi, ribadiscono, ampliandone -particolarmente per la parte privata- le rispettive ragioni.

Tanto premesso, il Collegio OSSERVA:

che, particolarmente con riferimento agli "effetti giuridici" dell'atto oggetto di registrazione e per il quale si è verificato il silenzio rifiuto sulla richiesta di rimborso, il ricorso possa trovare accoglimento.

Deve rilevarsi, infatti, che il 'trust', pur costruito su radici antiche che affondano nel rapporto fiduciario già proprio del diritto romano e poi nella rilettura che ne fa il diritto germanico, introdotto nel nostro ordinamento, indirettamente, attraverso il recepimento di una Convenzione internazionale che le parti

ricordano, lascia irrisolto l'antico dubbio sugli effetti del particolare 'vincolo di destinazione' che propone -per attivi patrimoniali sottratti alla garanzia dei creditori ed assicurati a futuri beneficiari a mezzo di una gestione protesa a garantirne l'integrità- una situazione di "giacenza" non sempre configurante effettivo trasferimento.

A fronte di tanto, sembra, perciò, più utile ed opportuno affrontarne empiricamente il profilo fiscale, evitando così, almeno nella prospettiva dell'imposta di registro che particolarmente ci occupa, i vincoli definitori tuttora incerti dell'istituto, per verificarne, nel concreto dell'atto assoggettato a registrazione (così come, del resto, suggerisce la prospettiva interpretativa dell'art. 20 L.R. della valutazione degli 'effetti giuridici' anche, eventualmente, contrastanti con la forma apparente) il ricorso di effetti giuridici direttamente da tale atto scaturenti al di là della forma apparente e della terminologia in esso adottata.

Seguendo tale metodo interpretativo, non liberamente prescelto ma -come detto- dettato da norma generale del particolare ordinamento (art.20 L.R. cit.), potrà rilevarsi che l'uso diffuso del termine 'trasferimento' in esso contenuto, mentre dà notizia dell'*appartarsi* dei beni dal patrimonio del 'disponente', non è in grado di evidenziarne - né per l'attribuzione immediata degli stessi ai beneficiari, né per attribuzione ai fiduciari indicati, né ancora per un distaccarsi pieno degli stessi dal 'disponente' (cui gli stessi beni potrebbero far ritorno al verificarsi di determinate condizioni)- una *effettiva ed attuale* configurazione 'traslativa', pur in presenza di un forte vincolo 'segregante'.

Il limbo in cui l'istituto, surrettiziamente introdotto nel nostro ordinamento, vive attualmente, proponendone in maniera urgente un chiaro intervento legislativo diretto, suggerisce, sotto il profilo fiscale, la scelta empirica qui adottata che meglio si adegua, pur nell'apprezzamento delle ragioni fatte valere dall'Amministrazione, alla concreta verifica degli 'effetti giuridici' di cui è parola nell'art. 20 più volte citato.

Ricorrendo validi motivi per compensare le spese tra le parti,

P.Q.M.

Accoglie il ricorso e compensa le spese.

IL RELATORE



IL PRESIDENTE

